La riforma Irpef

dott. Mauro Nicola

La riforma Irpef

Entrata in vigore delle novità

Le novità Irpef entrano in vigore l'1.1.2022

- Le novità in esame si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023)
- Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni

Potrebbe essere utile calcolare gli acconti 2022 in via previsionale

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

La riforma Irpef

Entrata in vigore delle novità

PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO	Gli emolumenti di lavoro dipendente e assimilati riferiti all'anno precedente e corrisposti entro il **12 gennaio dell'anno successivo rientrano nel reddito dell'anno precedente**. Pertanto, le nuove disposizioni previste dalla legge di bilancio 2022 si applicano agli emolumenti e ai compensi relativi al 2021 corrisposti dal 13.1.2022.
RITENUTE	Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973.

La riforma Irpef

Nuovi scaglioni

L'Irpef dal 2022		
Scaglioni di reddito imponibile	**Aliquota**	**Imposta**
Fino a € 15.000	23%	€ 3.450
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%	€ 3.250
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%	€ 7.700
Oltre € 50.000	43%	Varia in base al reddito prodotto

La riforma Irpef

Nuovi scaglioni

Dal 2022		Fino al 2021	
Scaglioni di reddito imponibile	**Aliquota**	**Scaglioni di reddito imponibile**	**Aliquota**
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%	Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	27%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%	Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	38%
Oltre € 50.000	43%	Oltre € 55 e fino a € 75.000	41%
		Oltre € 75.000	43%

La riforma Irpef

Nuovi scaglioni

A seguito delle modifiche introdotte quindi:

- si dispone la soppressione dell'aliquota del 41%;
- la seconda aliquota viene abbassata dal 27% al 25%;
- la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35% e vi vengono ricompresi i redditi fino a 50.000 euro (il limite dell'aliquota al 38% è ad oggi fissato a 55.000 euro);
- i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43% (attualmente tale aliquota si applica oltre la soglia dei 75.000 euro).

SIMULAZIONI EFFETTUATE

- fino a 15.000,00 euro di reddito imponibile non vi sono variazioni;
- per redditi imponibili € 15.000,00 - 50.000,00 vi è un risparmio d'imposta crescente, fino al livello massimo di € 920,00;
- per redditi imponibili € 50.000,00 - 75.000,00 vi è un risparmio d'imposta decrescente fino ad un minimo di € 270,00;
- per redditi imponibili superiori a 75.000,00 euro vi è un risparmio d'imposta fisso di € 270,00.

La riforma Irpef

Nuovi scaglioni

Non cambiano le modalità di determinazione dell'Irpef

Determinazione reddito	
	REDDITO COMPLESSIVO
(-)	*Oneri deducibili*
=	**REDDITO IMPONIBILE**
(x)	*Aliquote per scaglioni*
=	**IMPOSTA LORDA**
(-)	*Detrazioni*
=	**IMPOSTA NETTA**

La riforma Irpef

Detrazioni

L'art. 1 co. 2 lett. b) della L. 234/2021 **modifica le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali** di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

- ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- ai redditi derivanti da pensioni;
- ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

In un'ottica di rimodulazione, la lett. b) del comma 3 **abroga «l'ulteriore detrazione»** a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, di cui all'art. 2 del Dl 3/2020.

La riforma Irpef

Detrazioni – Redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
Fino a € 15.000	**€ 1.880, con un minimo di € 690**. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380
> € 15.000 ≤ € 28.000	**€ 1.910 + {1.910*[(28.000-RC)/13.000]}**
> € 28.000 ≤ € 50.000	**€ 1.910*[(50.000-RC)/22.000]**

La **detrazione è aumentata di € 65** se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000.

Nota bene

La detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

La riforma Irpef

Detrazioni – Redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

La detrazione si applica se al reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente (sono esclusi i redditi di pensione) o uno dei seguenti redditi assimilati (art. 50, Tuir):

- i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- le borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c);
- compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- le remunerazioni dei sacerdoti e le congrue e i supplementi di congrua (lett. d);
- le prestazioni pensionistiche erogate da forme complementari (lett. h-bis);
- i compensi percepiti per lavori socialmente utili (lett. l).

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

La riforma Irpef

Detrazioni – Pensionati

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE	
Fino a € 8.500	€ 1.955, con un minimo di € 713	
> € 8.500 ≤ € 28.000	€ 700 + {1.255*[(28.000-RC)/19.500]}	La **detrazione è aumentata di € 50** se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 29.000.
> € 28.000 ≤ € 50.000	€ 700*[(50.000-RC)/22.000]	

Nota bene

La detrazione deve essere rapportata al periodo di pensione nell'anno

La riforma Irpef

Detrazioni – Pensionati

DIVIETO DI CUMULO

Le detrazioni per i pensionati non sono cumulabili con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente (diversi dalle pensioni) e alcuni redditi assimilati.

- ***Periodi di lavoro e di pensione non coincidenti***

In caso di coesistenza nello stesso periodo d'imposta di redditi di lavoro dipendente (o assimilati) e di redditi di pensione, *la non cumulabilità riguarda le medesime giornate in cui si svolge il rapporto di lavoro e viene percepita la pensione*. Ad esempio, se un contribuente cessa l'attività lavorativa dipendente il 30.09 e dal 1°.10 beneficia del trattamento pensionistico, avrà diritto alla:

- detrazione per lavoro dipendente per 273 giorni (1°.01- 30.09), in relazione al proprio reddito complessivo;
- detrazione per i pensionati per 92 giorni (1°.10 – 31.12), in relazione al proprio reddito complessivo.

La riforma Irpef

Detrazioni – Pensionati

DIVIETO DI CUMULO

Le detrazioni per i pensionati non sono cumulabili con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente (diversi dalle pensioni) e alcuni redditi assimilati.

- ***Periodi di lavoro e di pensione coincidenti***

Qualora, invece, il periodo di pensione e di lavoro siano coincidenti, la circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 (§ 1.5.5) ha chiarito che **il contribuente può scegliere di fruire della detrazione più favorevole**.

La riforma Irpef

Detrazioni – Altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
Fino a € 5.500	€ 1.265
> € 5.500 ≤ € 28.000	€ 500 + {765*[(28.000-RC)/22.500]}
> € 28.000 ≤ € 50.000	€ 500*[(50.000-RC)/22.000]

La **detrazione è aumentata di € 50** se il reddito complessivo è superiore a € 11.000 ma non a € 17.000.

Nota bene

La detrazione non deve essere parametrata al periodo di svolgimento dell'attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

La riforma Irpef

Detrazioni – Altri redditi

Le detrazioni spettano ai contribuenti titolari delle seguenti tipologie reddituali:

- gli **altri redditi assimilati al lavoro dipendente**, ai sensi dell'art. 50 co. 1 del TUIR;
- i **redditi di lavoro autonomo**, di cui all'art. 53 del TUIR;
- i **redditi di impresa in contabilità semplificata**, di cui all'art. 66 del TUIR;
- i seguenti **redditi diversi**, ai sensi dell'art. 67 co. 1 del TUIR:
  - i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (lett. i);
  - i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (lett. l)

La riforma Irpef

Detrazioni – Altri redditi

Gli **ALTRI REDDITI ASSIMILATI** al lavoro dipendente sono i seguenti:

- i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (lett. e);
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (lett. f);
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, dai giudici della Corte Costituzionale, dai sindaci, dai consiglieri comunali, provinciali e regionali e da altri titolari di cariche elettive, nonché dal Presidente della Repubblica (lett. g);
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (lett. h);
- gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (lett. i), ad esclusione dei redditi derivanti dagli assegni periodici ricevuti dal coniuge separato o divorziato di cui all'art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR27;

La riforma Irpef

Detrazioni – Altri redditi

DIVIETO DI CUMULO

- Le **detrazioni previste non sono cumulabili** con quelle previste per le altre tipologie reddituali.
- Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 (§ 1.5.5) ha chiarito che il contribuente **può scegliere di fruire della detrazione più favorevole**.

La riforma Irpef

Reddito complessivo > € 50.000

Ai contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, nuovo limite del terzo scaglione di reddito previsto dal novellato co. 1 dell'art. 11 del TUIR, **non spettano le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali ai sensi dell'art. 13 del TUIR**.
In precedenza, la "soglia" di perdita delle detrazioni in esame era invece fissata a 55.000,00 euro, limite del "vecchio" terzo scaglione IRPEF.

La riforma Irpef

Detrazioni per figli a carico

Occorre tenere conto anche delle modifiche alle detrazioni per i figli a carico *ex* art. 12 del TUIR, a seguito dell'applicazione a regime dell'assegno unico e universale per i figli.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 46/2021, l'introduzione dell'Auu determina il graduale superamento o la soppressione delle precedenti misure a sostegno dei figli a carico, tra cui:

- gli assegni per il nucleo familiare;
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- il c.d. "bonus bebè";
- il premio alla nascita;
- le detrazioni IRPEF previste dall'art. 12 del TUIR.

La riforma Irpef

Detrazioni per figli a carico

Occorre tenere conto anche delle modifiche alle detrazioni per i figli a carico *ex* art. 12 del TUIR, a seguito dell'applicazione a regime dell'assegno unico e universale per i figli.

L'Auu si applica a regime dall'1.3.2022 ed è erogato dall'INPS in seguito alla presentazione di un'apposita domanda. Fino a tale data:

- rimangono generalmente applicabili le suddette misure a sostegno dei figli a carico, tra cui le detrazioni IRPEF dell'art. 12 del TUIR;
- continua ad applicarsi l'assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal DL 8.6.2021 n. 79 (c.d. assegno "ponte"), a sostegno delle famiglie che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.

La riforma Irpef

Detrazioni per figli a carico

A decorrere dall'1.3.2022:

- le **detrazioni IRPEF per i figli a carico** sono applicabili solo più con riferimento **ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni**;
- in relazione **ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni che siano disabili**, le **detrazioni IRPEF sono applicabili in aggiunta all'Auu** (che per i figli disabili spetta senza limiti di età), ma vengono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni precedentemente previste per i figli a carico disabili;
- è **abrogata la maggiorazione della detrazione per i figli a carico con meno di 3 anni di età**;
- è **abrogata la maggiorazione della detrazione in caso di almeno 4 figli a carico** e l'ulteriore detrazione.

La riforma Irpef

Detrazioni per figli a carico

LIMITE DI REDDITO PER ESSERE CONSIDERATI FIGLI A CARICO

Non cambiano i limiti reddituali per essere considerati familiari fiscalmente a carico.

Pertanto, i **figli sono considerati fiscalmente a carico** se possiedono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a:

- **€ 4.000,00**, in relazione ai figli di **età non superiore a 24 anni**;
- **€ 2.840,51**, in relazione ai figli di **età superiore a 24 anni**.

Nessuna novità è invece prevista per le detrazioni IRPEF relative agli **altri familiari a carico**

La riforma Irpef

Detrazioni per figli a carico

DALL'1.03.2022

- **€ 950 per ciascun figlio**, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, **di età pari o superiore a 21 anni**. **La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro**.
- In **presenza di più figli** che danno diritto alla detrazione, **l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo**.
- La **detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori** non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione (…) la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

La riforma Irpef

Detrazioni per figli a carico

DALL'1.03.2022

€ 950 * [(95.000 - RC) / 95.000]

- La presenza di eventuali ulteriori figli che beneficiano dell'Auu non ha rilevanza
- L'importo di € 95.000 è aumentato di € 15.000 per ciascun figlio successivo al primo

Trattamento integrativo

Trattamento integrativo

Riepilogo novità

1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del Tuir, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Tuir, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del Tuir, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.

Trattamento integrativo

Riepilogo novità

La detrazione si applica se al reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente (sono esclusi i redditi di pensione) o uno dei seguenti redditi assimilati (art. 50, Tuir):

- i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- le borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c);
- compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- le remunerazioni dei sacerdoti e le congrue e i supplementi di congrua (lett. d);
- le prestazioni pensionistiche erogate da forme complementari (lett. h-bis);
- i compensi percepiti per lavori socialmente utili (lett. l).

Trattamento integrativo

Riepilogo novità

REDDITO COMPLESSIVO	TIR
Fino a € 15.000	€ 1.200
> € 15.000 ≤ € 28.000	DETRAZIONI - IRPEF LORDA, comunque non superiore a € 1.200

Trattamento integrativo

Riepilogo novità

REDDITO COMPLESSIVO fino a € 15.000 → IMPOSTA LORDA → DETRAZIONI LAV. DIPENDENTE → TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Per beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" è necessario che i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e/o dei previsti redditi assimilati abbiano un'IRPEF lorda, generata da tali redditi, superiore alle detrazioni d'imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato, ai sensi dell'art. 13 co. 1 del TUIR. Pertanto, **l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l'imposta lorda stessa**.

Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 29 (§ 1) ha chiarito che ai redditi di lavoro dipendente tassati in via ordinaria devono essere sommati anche i premi di risultato assoggettati all'imposta sostitutiva del 10%.

Trattamento integrativo

Riepilogo novità

> € 15.000 ≤ € 28.000 → **DETRAZIONI - IRPEF LORDA, comunque non superiore a € 1.200**

Viene infatti stabilito che il "trattamento integrativo della retribuzione" è riconosciuto a condizione che l'IRPEF lorda sia inferiore alla somma:

- delle detrazioni per familiari a carico, di cui all'art. 12 del TUIR;
- delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, di cui all'art. 13 co. 1 del TUIR;
- delle detrazioni per gli interessi pagati su prestiti o mutui agrari (di cui all'art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR) o per gli interessi pagati su mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (di cui all'art. 15 co. 1 lett. b) e 1-ter del TUIR), limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2021;
- delle rate, relative alle detrazioni per spese sanitarie (di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR), alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'art. 16-bis del TUIR) e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021.

Detrazioni per figli a carico

Detrazioni per figli a carico

Art. 19, comma 6, D.L. n. 4/2022

I figli sono … figli SEMPRE!

Interpretazione autentica

- Al fine di evitare che la nuova disciplina della detrazione per figli a carico spettante ai figli di età pari o superiore a 21 anni, (A.U.U.) possa fare ipotizzare ai fini della fruizione della "**detrazione per altri familiari a carico**", vadano considerati i **figli di età compresa tra i 18 ed i 21 anni** che **NON** possono beneficiare dell'assegno unico in mancanza dei prescritti requisiti.
- In sintesi, la disposizione ribadisce che la "detrazione per altri familiari a carico" non spetta per i figli i figli di età compresa tra i 18 e 21 anni che non studiano, non lavorano, né lo cercano.

Detrazioni per figli a carico

Art. 19, comma 6, D.L. n. 04/2022

Figli a carico e spese detraibili

Interpretazione estensiva

- Viene stabilito che ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell'art. 12 TUIR, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione (figli di età inferiore a 21 anni).
- In altri termini, viene ora espressamente confermato per legge che anche nel 2022 i genitori potranno ancora detrarre le spese sostenute per figli fino a 21 anni di età, ancorché per gli stessi dal prossimo marzo non spettino più le detrazioni fiscali per figlio a carico.

Assegno Unico Universale

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Assegno Unico Universale

D.Lgs. 230/2021

1° marzo 2022 → **Assegno unico e universale**

- **beneficio economico per i figli**
- spetta a tutti i nuclei familiari **indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori** (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e **senza limiti di reddito**;
- è una prestazione **erogata mensilmente** dall'INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta
- l'erogazione avviene tramite **bonifico sul conto corrente** dei genitori
- ha un **importo commisurato all'ISEE**; tuttavia, nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l'importo minimo per ciascun figlio

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Assegno Unico Universale

D.Lgs. 230/2021

Prestazioni Abrogate dal 2022

- il **premio alla nascita o all'adozione** (Bonus mamma domani) dal 1° gennaio 2022
- l'**assegno ai nuclei familiari** con almeno **tre figli minori** dal 1° marzo 2022
- gli **assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili**
- l'**assegno di natalità** (cd. Bonus bebè) dal 1° gennaio 2022
- le **detrazioni fiscali per figli** fino a 21 anni

La prestazione NON assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Assegno Unico Universale

D.Lgs. 230/2021

CONDIZIONI

Il richiedente l'assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana e soggiorno in Italia;
2. Pagamento delle imposte sui redditi in Italia;
3. Residenza e domicilio.

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Assegno Unico Universale

D.Lgs. 230/2021

Importo spettante

Varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE:

- da un **massimo di 175 euro** per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro;
- a un **minimo di 50 euro** per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40 mila euro.

L'assegno è definito universale in quanto sarà erogato anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell'assegno previsti dalla normativa.

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Assegno Unico Universale

D.Lgs. 230/2021

Maggiorazioni (art. 4)

- **Figli successivi al secondo:** maggiorazione da **€ 15** a **€ 85** al mese in funzione del valore ISEE;
- **Figli con disabilità** : maggiorazione di
  - **€ 105** minore non autosufficiente;
  - **€ 95** minore con disabilità grave;
  - **€ 85** minore con disabilità media;
  - **€ 80** maggiorenne (18-21 anni) con disabilità almeno media;
  - **Da € 85 a € 25**, in base al valore ISEE, maggiorenne (> 21 anni) con disabilità almeno media;
- **Madri di età inferiore a 21 anni € 20** per ciascun figlio;
- **Entrambi i genitori lavoratori** maggiorazione di **€ 30** per ciascun figlio, se l'ISEE è pari o inferiore a € 15.000 (l'importo si riduce fino ad annullarsi all'aumentare del valore ISEE);
- **Maggiorazione forfettaria** di **€ 100** mensile per nucleo se presenti 4 o più figli.

Assegno Unico Universale

D.Lgs. 230/2021

Maggiorazione compensativa (art. 5)

Per gli anni **2022, 2023, 2024** è prevista una **maggiorazione transitoria** determinata dall'INPS pesando la «componente familiare» e la «componente fiscale»

CONDIZIONI

- **ISEE < € 25.000**;
- **effettiva percezione**, nel corso del 2021, **dell'ANF** in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente (condizione autodichiarata dal richiedente nel modello di domanda);

Assegno Unico Universale

Esempio calcolo maggiorazione temporanea

Esempio: Nucleo con due genitori e due figli minorenni
Assegno (ai sensi dell'art. 4) = 350,00 euro
ISR Nucleo ISEE genitore richiedente = 14.775,06 euro
Componente familiare mensile (ai sensi dell'art. 5, comma 4 - tabella A) = 258,33 euro
Reddito complessivo ISEE 1° genitore (foglio componente ISEE) = 5.000 euro importo detrazione teorica spettante (tabella C) 527,00 euro
Reddito complessivo ISEE 2° genitore* (foglio componente ISEE) = 2.500 euro importo detrazione teorica spettante (tabella C) 179,00 euro
Componente fiscale mensile (ai sensi dell'art. 5, comma 5) = 527 + 179 = 706/12 = 58,8 euro
MAGGIORAZIONE TRANSITORIA (258,33 + 58,8) – 350 = - 32,87
La maggiorazione transitoria in questo caso non spetta

*In assenza di ISEE del secondo genitore, la componente fiscale di tale genitore sarà considerata pari a zero.

Esempio: Nucleo con due genitori e due figli minorenni
Assegno (ai sensi dell'art. 4) = 200,00 euro mensili
ISR Nucleo ISEE genitore richiedente = 25.000 euro
Componente familiare mensile (ai sensi dell'art. 5, comma 4 - tabella A) = 164,08 euro
Reddito complessivo ISEE 1° genitore (foglio componente ISEE) = 15.000 euro
Reddito complessivo ISEE 2° genitore (foglio componente ISEE) = 10.000 euro
Componente fiscale (ai sensi dell'art. 5, comma 5 – tabella C) = (803,07+458,8)/12 = 105,15 euro mensile
MAGGIORAZIONE TRANSITORIA (164,08 + 105,15) – 225,00 = 44,23
In questo caso spetta una maggiorazione transitoria mensile, in aggiunta all'assegno base, pari a 44,23 euro. L'importo mensile complessivamente spettante è pari a **244,23** euro.

Assegno Unico Universale

D.Lgs. 230/2021

Le domande, corredate o meno di ISEE, possono essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.

La domanda può essere presentata:

DOMANDA

1. accedendo dal **sito web** www.inps.it al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico" con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
2. contattando il **numero verde 803.164** (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
3. tramite **enti di patronato**, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Assegno Unico Universale

D.Lgs. 230/2021

Erogazione

L'assegno è **corrisposto dall'INPS** ed è **erogato** al **richiedente ovvero**, a richiesta, anche successiva, **in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale**.

Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore.

L'assegno viene erogato:

- Su uno strumento di riscossione dotato di IBAN:
  - conto corrente bancario/postale;
  - carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
  - libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- Contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito sulla carta di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Assegno Unico Universale

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Assegno Unico Universale

Matrimonio annullato dalla Sacra Rota e annullamento anche ai fini civilistici. Unico figlio minore di anni 18 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori.

Figlio convivente con la madre.

Chi ha diritto a richiedere l'Assegno Unico Universale: la madre o entrambi i genitori?

Come considerare i valori Isee per determinare la misura eventuale dell'assegno: ognuno fa riferimento nella richiesta al proprio valore Isee o bisogna considerare la somma di entrambi?

Le domande di assegno unico in caso di genitori separati con affido congiunto devono quindi essere due. Ma, ai fini Isee, il reddito da indicare è, per ognuno dei genitori, il proprio senza la necessità di indicare anche quello dell'altro genitore?

Assegno Unico Universale

L'Assegno unico per figli a carico è corrisposto dall'INPS al richiedente oppure (su richiesta, anche successiva) in pari misura tra coloro che esercitano la **responsabilità genitoriale**.

In generale, il pagamento è effettuato in misura intera al richiedente con possibilità di indicare nella domanda anche i dati di pagamento dell'altro genitore, se si richiede l'erogazione in misura ripartita. Qualora i genitori del minore siano separati:

- se il figlio è in **affidamento esclusivo**, il pagamento in misura intera spetta al genitore affidatario ed il richiedente opta per la richiesta dell'importo al 100%;
- chi ha la **custodia condivisa** può chiedere il pagamento al 50%, indicando anche l'IBAN dell'altro genitore.

Nel caso di **affidamento condiviso e collocamento del minore presso il richiedente**, si può anche optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva la possibilità per l'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.

Assegno Unico Universale

L'ISEE richiesto per l'assegno unico, in ogni caso, è quello dei figli per i quali si richiede la misura e, pertanto, deve essere quello del nucleo familiare a cui i figli appartengono, indipendentemente da quale dei due genitori presenta la richiesta.
Nella domanda di assegno unico, infatti, si deve specificare il codice fiscale del figlio (o dei figlio) per i quali si richiede il beneficio e va dichiarato se si è in possesso di un ISEE in corso di validità (Isee che può essere integrato anche in un secondo tempo). Sarà poi l'INPS a procedere nella ricerca dell'ISEE in cui il codice fiscale del minore è presente.
Nel caso del quesito, quindi, l'ISEE determinante è quello della madre nel cui nucleo familiare è presente il figlio minorenne. L'importo dell'assegno unico spettante, quindi, sarà calcolato sull'ISEE del nucleo familiare del figlio per cui si richiede l'assegno come specifica anche l'INPS nella pagina dedicata alla nuova misura "in base all' ISEE eventualmente presentato **del nucleo familiare del figlio beneficiario**".
Il genitore separato o divorziato che ha residenza diversa dai figli non viene attratto come componente aggiuntiva ai fini ISEE e pertanto i suoi redditi non devono essere indicati nella DSU.

Assegno Unico Universale

Mia figlia, studentessa universitaria, compie i suoi 21 anni il giorno 31.03.2022. Per il mese di marzo mi spetterebbe l'Assegno Unico o la detrazione per carichi di famiglia? In caso di affermazione positiva per l'Assegno Unico, è opportuno presentare domanda all'Inps per un solo mese o posso scegliere in alternativa la detrazione?

Assegno Unico Universale

Le detrazioni figli a carico non vengono assorbite del tutto dal nuovo AUU, poiché restano in vigore anche dopo marzo 2022 per tutti i figli che rimangono al di fuori della fruizione dell'assegno unico. Coloro, quindi, che attualmente percepiscono le **detrazioni per figli a carico con età superiore ai 21 anni,** per i quali l'assegno unico non spetta, continueranno a fruirne anche dopo marzo 2022.

Le detrazioni per i familiari a carico, di fatto, non sono abolite del tutto ma solo per i figli a carico con età **compresa tra 0 e 21 anni e solo qualora rientrino nella platea dei beneficiari dell'assegno unico**.

Da tenere presente, però, che le detrazioni maggiorate per i figli invalidi spariranno anche al di sopra dei 21 anni poiché per i genitori di figli con invalidità l'erogazione dell'assegno unico è previsto anche dopo il compimento dei 21 anni.

Abrogate, invece, le detrazioni ulteriori riconosciute alle famiglie numerose e questo a prescindere dalla titolarità o meno dell'assegno unico per i figli. A venire meno, quindi, è il bonus di 1200 euro riconosciuto alle famiglie che hanno almeno 4 figli a carico.

Assegno Unico Universale

In mancanza del diritto a percepire l'assegno unico universale rimangono in vigore per il 2022 le detrazioni d'imposta in busta paga per i figli fiscalmente a carico?

Assegno Unico Universale

Le detrazioni per i familiari a carico, di fatto, non sono abolite del tutto ma solo per i figli a carico con età **compresa tra 0 e 21 anni e solo qualora rientrino nella platea dei beneficiari dell'assegno unico**.

Assegno Unico Universale

Nel calcolo dell' ISEE per l'assegno unico per i figli, nel caso di 2 genitori non sposati e non conviventi rientra solo il coniuge che fa nucleo familiare con i 2 figli o comunque tutti e due i genitori?

Assegno Unico Universale

Chi presenta domanda del beneficio deve essere il genitore presente nel nucleo familiare del figlio (o dei figli, per le famiglie più numerose). L'importo del beneficio, infatti, verrà calcolato proprio in base all'ISEE del nucleo familiare di cui i figli fanno parte.

A tal proposito, ricordiamo che il nucleo familiare ai fini ISEE è così formato:

- componenti presenti nello stato di famiglia, quindi con lo stesso indirizzo di residenza;
- eventuali componenti residenti altrove ma comunque a carico di una persona presente nello stato di famiglia;
- la coppia sposata fa parte del medesimo nucleo familiare ai fini ISEE anche in caso di due diverse residenze.

Nel caso della coppia non sposata e non convivente il **nucleo familiare è quello formato dal genitore e dai figli che convivono sotto lo stesso tetto**. L'altro genitore, invece, farà nucleo a sé (ed eventualmente con gli altri componenti con cui convive).

Assegno Unico Universale

In tale caso, però, la **normativa sull'ISEE richiede che il genitore non convivente venga comunque aggregato al nucleo familiare del minore eccetto** quando:

- risulta sposato con una persona diversa dall'altro genitore. Attenzione, è il genitore non convivente ad aver contratto un nuovo matrimonio, non l'altro;
- risulta avere figli con una persona diversa dall'altro genitore (vale quanto detto in precedenza);
- è obbligato, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli;
- è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare;
- è stato accertato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Questo vale sia qualora tra la coppia di genitori ci sia ancora un vincolo affettivo che nel caso contrario. Eccetto i casi in cui sussista una delle seguenti condizioni, quindi, **nell'ISEE andranno comunque considerati redditi e patrimoni dell'altro genitore, anche se non convivente.**

Assegno Unico Universale

Due genitori conviventi (non sposati) con tre figli, in cui solo il padre lavora, l'assegno spetta al padre in misura intera (essendo la madre priva di qualsiasi reddito) oppure anche la madre (priva di reddito) può chiedere l'assegno?

Assegno Unico Universale

Nel messaggio 4748 del 31 dicembre 2021 l'INPS chiarisce che "*La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, a prescindere dall'appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.*"
Anche la madre può avere l'AUU al 50%.
L'assegno unico spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito. L'assegno, erogato tramite bonifico sul conto corrente dei genitori, è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico, e fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di alcune condizioni, e decorre già dal settimo mese di gravidanza.

Assegno Unico Universale

Serve ancora compilare Isee se si sa già a priori che supera il reddito di € 40.000?
Se si presenta la domanda senza Isee si riceve comunque l'assegno unico?

Assegno Unico Universale

E' possibile evitare la presentazione dell'ISEE e ottenere l'importo minimo dell'AUU (50 euro mese per figlio minorenne). Non è un obbligo presentarlo.
L'importo dell'assegno unico è determinato dall'ISEE. Se non si presenta l'ISEE, infatti, la somma riconosciuta sarà quella prevista per i nuclei familiari con ISEE superiore a 40mila euro, ovvero il minimo riconosciuto di 50 euro.

Assegno Unico Universale

Quali sono i requisiti per aver diritto alle maggiorazioni per l'assegno unico?

Assegno Unico Universale

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell'ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.
A questa base si sommano varie **maggiorazioni** per:
1) ogni figlio successivo al secondo;
2) famiglie numerose;
3) figli con disabilità;
4) madri di età inferiore ai 21 anni;
5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro. Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all'ISEE

	Importi assegno			Maggiorazioni				Maggiorazioni legate alla disabilità			
	figlio minorenne	figlio maggiorenne fino a 21 anni	figlio disabile da 21 anni in su	per ciascun figlio dal terzo in poi	per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori	per ciascun figlio in caso di madre con meno di 21 anni	per nucleo con 4 o più figli	figlio minorenne non autosufficiente	figlio minorenne con disabilità grave	figlio minorenne con disabilità media	figlio maggiorenne con disabilità
Fino a 15 mila euro	175	85	85	85	30						
20 mila euro	150	73	73	71	24						
25 mila euro	125	61	61	57	18	20	100	105	95	85	80
30 mila euro	100	49	49	43	12						
35 mila euro	75	37	37	29	6						
da 40 mila euro	50	25	25	15	0						

Assegno Unico Universale

Per i figli superiori a 22 anni a cui non spetta l'assegno unico le detrazioni per spese mediche - università etc. possono essere comunque detratte dai genitori?
I figli maggiorenni studenti universitari a carico spariscono? Per loro non va nessuna detrazione?

Assegno Unico Universale

Vanno a decadere solo le detrazioni per i figli fino a 21 anni di età che rientrano nell'attuazione del nuovo beneficio, ma **restano invece completamente invariati i diritti per le detrazioni delle spese sostenute per i familiari a carico (anche per i figli) che accordano una detrazione/deduzione in dichiarazione dei redditi**. Quindi, anche dopo l'introduzione dell'assegno unico si potrà ancora fruire delle detrazioni sulle spese sostenute per i figli a carico di qualsiasi età, come ad esempio quelle relative alle spese di istruzione, le spese mediche e sanitarie, le spese per l'abbonamento del trasporto pubblico, ecc.

Assegno Unico Universale

L'assegno unico spetta al genitore residente in Italia di figlio minore residente all'estero con l'altro genitore?

Assegno Unico Universale

Chi vuole chiedere l'assegno unico deve essere in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oppure titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale

Assegno Unico Universale

Un lavoratore frontaliere che percepisce assegno per i figli in Svizzera e ha reddito anche in Italia può chiedere l'assegno unico?

Assegno Unico Universale

In base alla normativa europea, i frontalieri hanno diritto a percepire l'assegno familiare in Svizzera alle stesse condizioni dei lavoratori residenti.
Tuttavia l'altro genitore – in certi casi – dovrà prima procedere a richiedere in Italia il nuovo assegno unico.
Tutti i frontalieri che già oggi ricevono gli assegni familiari dallo IAS istituto assicurazioni sociali continueranno a riceverli senza modifiche né interruzioni fino al 28 febbraio 2022.
Nei primi giorni di febbraio, i frontalieri riceveranno dallo IAS un documento ufficiale con l'indicazione di procedere al rinnovo degli assegni familiari in Svizzera dal 1° marzo in poi. Per farlo dovranno scaricare un apposito formulario sul sito dello IAS – (www.iasticino.ch).
Questa comunicazione verrà spedita al lavoratore ed anche al datore di lavoro (per evitare ritardi).
Nel formulario il lavoratore certificherà la propria situazione familiare, specificando i propri dati oltre a quelli dei figli e dell'altro genitore.

Assegno Unico Universale

Se l'altro genitore lavora in Italia (come dipendente o come autonomo) o percepisce un'indennità di disoccupazione, il frontaliere dovrà compilare anche il modulo E-411 (la parte A, punti 1, 2, 3 e 4). Il modulo E-411 sarà sempre allegato al formulario. In questo caso l'altro genitore dovrà avviare in Italia la richiesta dell'assegno unico.

Se al contrario **l'altro genitore è inoccupato (casalingo/a), il frontaliere non dovrà compilare il modulo E-411**.
In tal caso l'altro genitore non avrà l'obbligo di richiedere prima l'assegno unico in Italia per ricevere l'assegno svizzero. Andrà anche allegata una autocertificazione dello status di inoccupato/a e la copia della carta d'identità.
Il **formulario con gli eventuali allegati andranno quindi spediti allo IAS.**
Nel caso in cui l'altro genitore lavora in Italia o percepisce la disoccupazione, lo IAS procederà a contattare l'INPS territoriale di competenza per farsi certificare gli importi dell'assegno unico pagati in Italia all'altro genitore. Una volta ricevuta risposta dall'INPS, lo IAS erogherà al frontaliere la differenza tra l'assegno intero e quanto già pagato dall'INPS in Italia all'altro genitore.
Nel caso in cui l'altro genitore sia inoccupato, lo IAS procederà a pagare al frontaliere l'importo intero direttamente in Svizzera.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano frontalieri, lo IAS procederà a pagare l'importo intero in Svizzera al genitore che ha il reddito più alto (o – nel caso di genitori separati – a chi convive con i figli). In questo caso i genitori non dovranno quindi richiedere l'assegno unico in Italia.

Assegno Unico Universale

Ambito di applicazione
Le indicazioni qui riportate valgono unicamente per i **lavoratori assoggettati allo IAS** (che sono la maggior parte).
Alcuni datori di lavoro ubicati in Ticino sono tuttavia assoggettati ad **altre Casse di compensazione**.
In tal caso questi lavoratori dovranno attendere informazioni più precise dal proprio HR o dalla propria amministrazione.
Per i frontalieri che saranno interessati allo scambio di dati con l'INPS si prevede un **blocco momentaneo degli assegni di almeno due mesi (il pagamento sarà comunque retroattivo).**
I frontalieri hanno da sempre diritto a percepire l'assegno familiare in Svizzera. Tuttavia (in base alle direttive europee) l'altro genitore deve prima richiedere l'assegno familiare in Italia a patto che ne abbia diritto.
La Svizzera eroga poi al frontaliere la differenza tra l'assegno svizzero e quello italiano.
Come detto, a differenza del passato, con l'avvento del nuovo assegno unico a partire da marzo 2022 tutti i genitori d'Italia avranno diritto ad un importo minimo dall'INPS (quindi tutti i partner dei frontalieri potranno richiederlo).
Si tratta ora di capire se le Casse di compensazione svizzere vorranno scalare dall'assegno svizzero l'importo dell'assegno unico italiano. Usiamo il condizionale in quanto il Regolamento europeo prevede formalmente la possibilità di erogare comunque l'importo intero senza scalare l'assegno italiano qualora quest'ultimo sia legato al criterio della residenza e non al criterio «dell'avere un lavoro» (l'assegno unico sarà appunto legato al solo fatto di risiedere in Italia).